DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 681

Integrazione e modifica della deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2021, n. 642. Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea LUM

L'Assessore all'Istruzione Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, di concerto con l'Assessore alla Salute e al Benessere animale, Rocco Palese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e confermata per quanto di rispettiva competenza dal Direttore del Dipartimento politiche del lavoro, Istruzione e Formazione e dal Direttore del Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti riferiscono quanto segue:

Visto il principio stabilito dall'art. 9 della Costituzione laddove si sottolinea la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;

Visti:

- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- la Legge 29 luglio 1991, n. 243 "Università non statali legalmente riconosciute";
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";
- il Decreto del Ministro della Sanità e del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997 "Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni";
- il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, lettera c) concernente, tra l'altro, l'istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute;
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i. "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419";
- il DPCM 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517"; la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 ed il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- il Decreto Legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale delle Università.

Premesso che:

- nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, la Regione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici e garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica, e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;
- gli obiettivi delle politiche regionali possono essere raggiunti anche attraverso il rafforzamento competitivo delle Università pugliesi, visto il loro triplice ruolo di fornitrici d'istruzione, di ricerca avanzata e di innovazione;
- le Università sono Centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca;
- con DGR n.642 del 21/04/2021 è stata approvata l'attivazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo

Unico in Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea confermando il parere positivo ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Ministeriale n° 989 del 25 ottobre 2019, art. 6, comma 3 lettera b) nonché la proposta di schema di protocollo d'intesa di cui all'Allegato A alla medesima DGR.

Considerato che con nota prot. n. 6562/2021 l'Università LUM ha richiesto l'estensione di posti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM-41, già accreditato per 90 posti/studente nell'AA 2021-2022, e portandolo a n. 120 posti/studente nell'AA 2022/2023 e con successiva pec del 04/02/2022 ha trasmesso "Piano di Raggiungimento requisiti di docenza ex DM 1154/2021, (Requisiti di docenza per 120 studenti/coorte)" validato dal nucleo di valutazione in data 2 febbraio 2022;

Visto il Decreto Ministeriale n° 989 del 25 ottobre 2019 contenente le Linee generali di indirizzo per la programmazione del sistema universitario per il triennio 2019-2021, ed in particolare l'art.6, comma 3 lettera b) che prevede che "*Per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia va acquisito altresì il parere delle Regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria*";

Con nota prot. n. r_puglia/AOO_005/PROT/28/04/2022/0003075 è stato fornito un puntuale riscontro, per quanto di competenza del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, alla citata nota prot. n. 6562/2021 del 23/12/2021.

Preso atto che il Protocollo, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 642/2021, aveva il solo scopo di disciplinare le reciproche obbligazioni finalizzate all'avvio del percorso di attivazione del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia. Pertanto, per quanto attiene, invece, il "programma di clinicizzazione" e, dunque, ai rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, si rimanda al Protocollo d'intesa da sottoscriversi tra la Regione Puglia e l'Università, dopo aver verificato la sussistenza delle prerogative previste dal D.Lgs. n.517/1999, nonché dal D.P.C.M. 24/5/2001.

Per le motivazioni sopra richiamate e descritte l'eventuale finanziamento con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, dovrà essere formalmente effettuata all'interno della rete ospedaliera pugliese, di cui ai Regolamenti regionali n.23/2019 e n.14/2020, attuativi del D.M. n.70/2015 e nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. n.517/1999 e dal D.P.C.M. 24/5/2001.

A tal fine, si richiama quanto espressamente previsto dal D.P.C.M. 24/5/2001, art. 1, comma 7, secondo cui "La regione o la provincia autonoma é tenuta a riconoscere alle aziende ospedaliero universitarie nonché alle aziende nelle quali si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia i maggiori costi, determinati in rapporto alla produzione assistenziale assicurata, indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario. Le modalità ed i criteri per la determinazione dei maggiori costi sono stabiliti all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999"(...).

Inoltre, poiché la Regione Puglia è ancora assoggettata alle procedure del Piano Operativo, gli atti di programmazione sanitaria, che il progetto rende necessari, dovranno acquisire il parere preventivo da parte dei Ministeri affiancanti (Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Salute), soprattutto se comportano incrementi di spesa. Infatti l'avvio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia proposto dalla LUM ed accreditato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR), rende necessaria l'attuazione di fasi procedurali dalle quali derivano gli atti di programmazione sanitaria regionale da sottoporre all'approvazione dei Ministeri affiancanti, per le motivazioni sopra evidenziate.

A tal fine e con riferimento ai rapporti tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali, così come disciplinati dalla programmazione nazionale e regionale, si richiama la seguente normativa in materia: In particolare, si richiamano alcuni principi sanciti dalla predetta normativa sanitaria:

1) Il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419" ed in particolare;

- Art. 1. "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università:
- a) comma 1 "L'attivita' assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università e' determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio";
- b) comma 3. "I protocolli d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della disciplina regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3"

"Art. 2. Aziende ospedaliero-universitarie:

- 1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica, le quali perseguono le finalità di cui al presente articolo.
- 2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:
- a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
- b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'università', denominate aziende ospedaliere integrate con l'università'.
- 3. Altermine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero universitaria. Gli eventuali adattamenti sono definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta dei Ministri della sanità e dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo.
- 4. Per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'universita' di cui all'articolo 1, la regione e l'universita' individuano, in conformità alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica. Qualora nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attivita' didattica, l'universita' concorda con la regione, nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche.
- 5. Le università concordano altresì con la regione, nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di specifiche strutture assistenziali private, purché già accreditate e qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle altre strutture pubbliche di cui al comma 4" (...)".

Art. 8. Norme transitorie e finali

- 1. Alle università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica per analogia, la disciplina del presente decreto, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere derogate le disposizioni di cui all'articolo 5.
- 2. La realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale oltre quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) nonché di nuovi policlinici gestiti da università non statali, anche attraverso l'utilizzazione di strutture pubbliche o private già accreditate, deve essere preventivamente autorizzata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato regioni, tenendo conto del fabbisogno formativo complessivo del Paese e della localizzazione delle strutture formative già esistenti. Alla costituzione delle aziende di cui al presente comma nonché delle aziende di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità

di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Per quanto concerne le aziende di cui all'articolo 2, comma 1, al termine del quadriennio di cui all'articolo 2 comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri determina, altresì, le modalità di nomina del direttore generale e del Presidente dell'organo di indirizzo"(...)

- 2) Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517" ed in particolare, art. 1, commi:
 - "4. Per le materie che implicano l'integrazione tra attività assistenziali, didattiche e di ricerca, i protocolli d'intesa tra la regione o la provincia autonoma e le università prevedono forme di collaborazione nell'elaborazione e nella stesura di proposte per la formulazione del piano sanitario regionale o di altri documenti o progetti concernenti la programmazione attuativa regionale e locale, tenendo conto dei programmi di sviluppo delle facoltà di medicina e chirurgia, deliberati dalle stesse e approvati dagli organi dell'ateneo, trasmessi alla regione ed alle aziende di cui all'art.2, commi 1 e 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, di seguito indicate come aziende ospedaliero-universitarie.
 - 5. Per assicurare l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca i protocolli d'intesa specifica le modalità atte ad assicurare la programmazione concordata delle attività dell'azienda ospedaliero-universitaria e della facoltà di medicina e chirurgia, nel rispetto delle distinte autonomie istituzionali.
 - 6. I protocolli d'intesa definiscono altresì forme e modalità di concertazione tra la regione o la provincia autonoma e le università per soddisfare, mediante l'individuazione delle strutture del servizio sanitario regionale costituenti, insieme alle università, la rete didattico-formativa, le specifiche esigenze connesse alla formazione degli specializzandi, alla formazione del personale sanitario, nonché all'accesso ai ruoli dirigenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle prerogative e dei compiti dell'università.
 - 7. La regione o la provincia autonoma é tenuta a riconoscere alle aziende ospedalierouniversitarie nonché alle aziende nelle quali si realizza l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia i maggiori costi, determinati in rapporto alla produzione assistenziale assicurata, indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario. Le modalità ed i criteri per la determinazione dei maggiori costi sono stabiliti all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999. Le risorse che le regioni attribuiscono alle aziende per sostenere i maggiori costi, come sopra determinati, sono evidenziate negli atti di bilancio aziendale; nei medesimi atti sono altresì evidenziate le risorse messe a disposizione dall'università in termini di personale attrezzature ed immobilizzazioni.
 - 8. I protocolli d'intesa disciplinano inoltre le modalità di compartecipazione delle regioni o province autonome e delle università, per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito di piani pluriennali di rientro, ai risultati di gestione delle aziende ospedaliero universitarie di riferimento, secondo le modalità previste nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 517 del 1999.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, gli Assessori relatori propongono l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d) e k) propongono:

1. di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente

riportate, la relazione e la proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro nonché dell'Assessore alla Salute e al Benessere Animale;

- 2. di prendere atto dell'incremento del numero degli iscritti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia da n. 90 a 120 studenti, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Università LUM, trattandosi, tra l'altro, di soggetto privato;
- 3. di approvare lo Schema di Protocollo di intesa tra la Regione Puglia, la LUM e l'Ospedale Miulli per l'attivazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento (Allegato A), che sostituisce integralmente quanto riportato nell'Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 642/2021;
- 4. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, apportando allo stesso le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione. Il protocollo, di cui all'Allegato al presente schema di provvedimento, è da intendersi finalizzato alla sola attivazione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico della LUM, ai fini del relativo accreditamento ministeriale;
- 5. di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione dello schema di Protocollo da sottoscriversi tra Regione Puglia- Dipartimento Salute e Università LUM, ai sensi del Decreto Legislativo n. 517/199, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal citato D.Lgs. n.517/1999, nonché dal D.P.C.M. 24/5/2001;
- 6. di stabilire che dal presente provvedimento e dunque dall'allegato protocollo non derivano oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- 7. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinato all'acquisizione del parere favorevole da parte dei Ministeri affiancanti MEF e Ministero della Salute, atteso che la Regione Puglia è in Piano Operativo;
- 8. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Istruzione e Università all'Università LUM ed all'Ospedale Miulli;
- disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

"I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE"

Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università (Maria Raffaella Lamacchia)

Il Dirigente del Servizio SGAT – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR (Antonella Caroli)

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (Mauro Nicastro)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera. (Silvia Pellegrini)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera. (Vito Montanaro)

Sottoscrizione dei soggetti politici L'Assessore proponente (Sebastiano Leo)

L'Assessore alla Sanità e al Benessere Animale (Rocco Palese)

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione ed esaminata la proposta dell'assessore relatore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alle norme vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la relazione e la proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro nonché dell'Assessore alla Salute e al Benessere Animale;
- di prendere atto dell'incremento del numero degli iscritti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia da n. 90
 a 120 studenti, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Università LUM, trattandosi, tra l'altro, di
 soggetto privato;
- di approvare lo Schema di Protocollo di intesa tra la Regione Puglia, la LUM e l'Ospedale Miulli per l'attivazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), che sostituisce integralmente quanto riportato nell'Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 642/2021;
- 4. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, apportando allo stesso le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione. Il protocollo, di cui all'Allegato al presente provvedimento, è da intendersi finalizzato alla sola attivazione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico della LUM, ai fini del relativo accreditamento ministeriale;
- 5. di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione dello schema di Protocollo da sottoscriversi tra Regione Puglia- Dipartimento Salute e Università LUM, ai sensi del Decreto Legislativo n. 517/199, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal citato D.Lgs. n.517/1999, nonché dal D.P.C.M. 24/5/2001;
- 6. di stabilire che dal presente provvedimento e dunque dall'allegato protocollo non derivano oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- 7. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinato all'acquisizione del parere da parte dei Ministeri affiancanti MEF e Ministero della Salute, atteso che la Regione Puglia è in Piano Operativo;
- 8. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Istruzione e Università all'Università LUM ed all'Ospedale Miulli;
- 9. disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ANNA LOBOSCO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO LA LIBERA UNIVERSITA' MEDITERRANEA

TRA

REGIONE PUGLIA

(di seguito denominata Regione) con sede a Bari in via Lungomare Nazario Sauro n.33, C.F. 80017210727, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale,

E

LA LIBERA UNIVERSITA' MEDITERRANEA (di seguito LUM), rappresentata dal Prof. Emanuele Degennaro, Presidente del Consiglio di Amministrazione

Е

L'ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE GENERALE REGIONALE "F. MIULLI" (di seguito "Ospedale Miulli"), rappresentata da S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti, Governatore dell'Ospedale.

PREMESSO CHE

- la legge 30/12/2010, n. 240, ha dettato "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", prevedendo, all'articolo 24, innovative forme per il reclutamento di personale di elevata qualificazione nel campo della ricerca da parte delle Università, quali la figura del ricercatore a tempo determinato:
- le Università sono Centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e
 trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti
 extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento
 pubblico della ricerca;
- è interesse delle Parti potenziare, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, i rapporti di collaborazione scientifica nelle tematiche di comune interesse e promuovere il reclutamento del personale necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- gli obiettivi delle politiche regionali possono essere raggiunti anche attraverso il rafforzamento competitivo delle Università pugliesi, visto il loro triplice ruolo di fornitrici d'istruzione, di ricerca avanzata e di innovazione;
- la LUM e l'Ospedale Miulli intendono avviare il CLMCU in Medicina e Chirurgia con l'obiettivo di preparare gli
 studenti non solo nell'ambito clinico-assistenziale, con particolare rilievo alle attività medico chirurgiche
 ospedaliere, ma anche per un programma di formazione avanzato nell'ambito delle conoscenze necessarie
 per l'utilizzo di moderne tecnologie e sistemi gestionali di assistenza, anche territoriale;
- in questo scenario nasce l'idea di proporre a partire dall'a.a. 2021/2022 un Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della classe LM-41, che avrà la caratteristica di arricchire la professionalità del medico chirurgo con competenze tecnologiche e metodologiche specifiche nel campo;
- La LUM ha avviato tutti gli adempimenti ed i processi richiesti dalla normativa vigente in materia per ottenere
 da parte degli Organismi ministeriali competenti l'accreditamento iniziale per l'a.a. 2021/2022 del nuovo Corso
 di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41);
- la Regione Puglia, nell'ottica di un potenziamento del sistema sanitario nel territorio ed al fine di diversificare
 gli interventi formativi regionali con nuovi percorsi innovativi ha valutato positivamente l'iniziativa che
 prevede, in accordo con l'Ospedale Miulli, l'attivazione delle procedure finalizzate alla clinicizzazione di posti
 letto ospedalieri nella fattispecie ritenuti utili per lo svolgimento delle attività assistenziali inscindibilmente
 connesse a quelle di didattica e ricerca;

- il D.M. n.989 del 25 ottobre 2019 recante "Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati", nel confermare la disciplina di cui al D.M. 6/2019 ai fini dell'accreditamento iniziale dei corsi di studio, ha introdotto la possibilità di istituire nuovi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, sentito il parere della Regione;
- Trattandosi di Università non statale già istituita alla data di adozione del DM 989/19, al fine di garantire la sostenibilità della succitata proposta di accreditamento del Corso di Studi presso il competente Dicastero, corre l'obbligo assicurare:
 - a. il parere positivo dell'Ente Regione "...che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria", giusta quanto prescritto dal Decreto MIUR 25 ottobre 2019 n.989 su "Linee Generali d'indirizzo della Programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";
 - b. la disponibilità di specifiche strutture assistenziali universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali inscindibilmente connesse a quelle di didattica e ricerca, giusta quanto prescritto dal Decreto MIUR 16 marzo 2007 su "Determinazione delle classi di laurea magistrale";
 - c. con nota prot. n. 6562/2021 l'Università LUM ha richiesto l'estensione di posti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM-41, già accreditato per 90 posti/studente nell'AA 2021-2022, e portandolo a n. 120 posti/studente nell'AA 2022/2023, aggiornando il piano delle clinicizzazioni.
 - d. con successiva pec del 04/02/2022 l'Università LUM ha trasmesso il "Piano di Raggiungimento requisiti di docenza ex DM 1154/2021, (Requisiti di docenza per 120 studenti/coorte)" validato dal nucleo di valutazione in data 2 febbraio 2022:
 - e. con DGR n.--- del __/02/2022 è stato approvato lo Schema Protocollo di intesa tra la Regione Puglia, l'Università LUM e l'Ospedale Miulli per l'attivazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea, in sostituzione di quanto riportato nella deliberazione di Giunta regionale n. 642/2021:

VISTI

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e s.m.i.;
- il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e s.m.i.;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.;
- il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999;
- il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 e s.m.i.;
- il D. Interm. n. 68 del 4 febbraio 2015;
- il D.M. n. 195 del 27 marzo 2015;
- il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015;
- il D. Interm. n. 402 del 13 giugno 2017;
- il DM n. 6 del 7 gennaio 2019;
- il DM n. 989 del 28 ottobre 2019;
- il DM n. 441 del 10 agosto 2020;
- la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.;
- la Legge 29 luglio 1991, n. 243
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. "
- il Decreto del Ministro della Sanità e del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997 "
- il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 ";
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e s.m.i.
- il DPCM 24 maggio 2001;
- il Decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270";
- il Decreto Legge 31 gennaio 2005 n. 7.

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le Premesse sono parte integrante del presente protocollo

Articolo 2 - Finalità della collaborazione

Il presente protocollo ha lo scopo di disciplinare le reciproche obbligazioni finalizzate all'esigenza di attivazione del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della LUM, ai fini del relativo accreditamento ministeriale a partire dall'Anno Accademico 2021/2022.

Articolo 3 – Impegni delle parti

- L'Università si impegna ad attivare il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, articolando lo stesso su sei anni (dodici semestri), 360 crediti formativi universitari, e 35 esami integrati abilita alla professione di medico chirurgo con l'obiettivo di formare un medico ad un livello professionale europeo che possieda una visione multidisciplinare ed integrata nei vari ambiti biomedici, tecnologici, clinici e sanitari.
- L'Università si impegna in particolare a rispettare le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale di cui all'Allegato 1 e approvate con deliberazioni del Senato Accademico in data 18 dicembre 2020 e 11 febbraio 2021, recepite nella Scheda Unica Annuale (SUA) dell'ANVUR.
- L'offerta formativa così strutturata sarà garantita dall'Università dal Piano di reclutamento dei docenti, di cui all'Allegato 2; eventuali modifiche dell'Offerta formativa e del Piano di Reclutamento saranno comunicate preventivamente alla Regione Puglia.
- 4. Le competenze e abilità cliniche saranno sviluppate nelle attività di tirocinio di cui all'Allegato 1 (60 CFU, di cui 15 di tipo valutativo ai fini della abilitazione all'esercizio della professione al V e VI anno), che si svolgeranno durante il percorso di studi. Il percorso formativo professionalizzante si realizzerà attraverso il coinvolgimento dell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA) e di eventuali ulteriori strutture sanitarie convenzionate della Regione Puglia, competenti in tema di diagnosi e prevenzione, di sicurezza sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro e di trattamenti riabilitativi. Le attività di tirocinio saranno garantite con un rapporto medio studenti/tutor di 2 a 1 e comunque mai superiore ad un rapporto di 3 a 1.
- L'Università si impegna ad avviare i processi e gli adempimenti relativi all'accreditamento ministeriale per l'istituzione e attivazione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia afferente alla Classe Ministeriale LM/41.
- 6. L'Università mette a disposizione per le attività didattiche del Corso di Studi di che trattasi le proprie strutture e servizi agli studenti (aule, laboratori, biblioteche, sale letture, Uffici, etc.), il personale docente e ricercatore, nonché, a supporto di tali attività, il personale tecnico-amministrativo destinato alle attività gestionale e amministrativa riguardante le carriere dei docenti universitari, degli studenti e della gestione delle attività didattiche.
- 7. L'Ospedale Miulli e l'Università assumono reciproco impegno a valorizzare le attività di ricerca e sviluppo in stretta connessione con le attività di didattica ed assistenza, anche attraverso il potenziamento di infrastrutture tecnologiche ed informative di sostegno alla ricerca ed ai processi di innovazione clinicoorganizzativa.

Articolo 4 - Durata della convenzione

Il presente protocollo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione al 31.12.2040.

Articolo 5 – Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale

Per quanto attiene la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario Regionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, si rimanda ad un eventuale protocollo d'intesa da sottoscriversi tra Regione Puglia e Università LUM, ai sensi del D.Lgs. n.517/1999 e del D.P.C.M. 24/5/2001

Dall'attuazione del presente protocollo non derivano oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

L'efficacia del presente protocollo è subordinato all'acquisizione del parere positivo dei Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF)

Articolo 6 - Soluzione delle controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente protocollo dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

Articolo 6 - Trattamento dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività pre-convenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo di Intesa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti contraenti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, hanno definito congiuntamente con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

Per la Regione Puglia

Per l'Università LUM

Per l'Ospedale Miulli